

Decreto n. 577 del 13 Aprile 2021

Ordinanza 52/2016 e s.m.i. – Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali - Interventi di mantenimento ed integrazione dei dispositivi provvisionali

Contributi assegnati alla Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla per la realizzazione di:

“Intervento provvisorio di messa in sicurezza della Chiesa di San Pietro Apostolo a Campegine (RE)”

Liquidazione del saldo pari a € 24.351,74 delle somme assegnate

Visti:

- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 recante “Codice della protezione civile”;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 1/2005 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza, in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l’articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante “ *misure urgenti per la crescita del paese* ”;
- l’art. 2 bis comma 44 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata sulla G.U. n. 284 del 5 dicembre 2017,

con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, al 31 dicembre 2020;

- l'art. 15 comma 6 del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, pubblicata sulla G.U. n. 51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 1° maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile".
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1107 del 11 luglio 2016 recante in oggetto "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015".

Preso atto che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Richiamata l'Ordinanza n. 27 del 23/08/2012 con la quale sono stati integrati i criteri di ammissibilità per gli interventi provvisori indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza già individuati all'art. 1, comma 5, dell'OCDPC n. 1/2012 e all'art. 1, comma 9, dell'OCDPC n. 3/2012, con i seguenti ulteriori criteri comprendenti:

- il ripristino urgente della funzionalità dei servizi pubblici essenziali compromessa dagli eventi sismici in parola;
- interventi atti ad evitare la compromissione irreversibile di un bene pubblico o di fruizione pubblica, tenuto conto anche della funzione sociale del bene stesso;
- interventi atti a salvaguardare il valore intrinseco del bene, tenuto conto anche della funzione sociale del bene stesso;

Dato atto che la trasmissione della rendicontazione tecnico-amministrativa avviene mediante supporto digitale all'*Agenzia Regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012*, in osservanza dei criteri e delle disposizioni dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 82 del 23/11/2012 recante "*Disposizioni relative alla rendicontazione della spesa ed alla*

erogazione delle somme spettanti per gli interventi provvisionali e di messa in sicurezza urgenti”;

Richiamata l’Ordinanza n. 54 del 31/10/2016 con la quale si prende atto di quanto disposto dalla DGR 2048/2015 e si stabilisce che la gestione tecnica e finanziaria degli interventi di mantenimento ed integrazione dei dispositivi provvisionali è affidata all’Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012;

Richiamata l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 32 del 25/11/2020 con la quale, al punto n. 10 del dispositivo, vengono individuate ed accantonate, nell’importo di € 7.436.166,53, le risorse finanziarie per far fronte alle necessità relative agli *interventi di mantenimento ed integrazione dei dispositivi provvisionali propedeutici alla realizzazione degli interventi di ripristino dei danni già inseriti nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali*;

Richiamato il decreto n. 924 del 13/05/2019, con il quale è stato assegnato il seguente contributo:

- a) Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla – Intervento provvisionale di messa in sicurezza della Chiesa di San Pietro Apostolo a Campegine (RE) per un importo, comprensivo di oneri, pari a complessivi € 134.587,04;

Visto che sono stati erogati alla Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, per l’intervento provvisionale di messa in sicurezza della Chiesa di San Pietro Apostolo a Campegine (RE), i seguenti acconti:

- con proprio Decreto n. 1743 del 09/10/2020, è stato liquidato il primo acconto per un importo di € 53.834,82, pari al 40% del finanziamento di € 134.587,04, assegnato con Decreto n. 924 del 13/05/2019;
- con proprio Decreto n. 2043 del 13/11/2020, è stata liquidata la somma di € 43.572,12 quale II acconto relativo al finanziamento di € 134.587,04, assegnato con Decreto n. 924 del 13/05/2019;

Considerato che:

- è pervenuta in data 11/03/2021 con prot. CR.2021.0003376, la richiesta della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, soggetto attuatore dell’intervento, di erogazione di € 24.351,74 quale saldo dell’importo di 134.587,04, assegnato con Decreto n. 924 del 13/05/2019;
- il soggetto attuatore ha allegato alle citate note la documentazione necessaria per l’erogazione del saldo;
- l’importo complessivo richiesto per l’intervento in oggetto corrisponde a € 121.758,68;

Ritenuto che, in base a quanto sopra esposto, si possa procedere alla liquidazione del saldo, a favore della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, pari a € 24.351,74, dell’importo assegnato con decreto n. 924 del 13/05/2019, per l’intervento provvisionale di messa in sicurezza della Chiesa di San Pietro Apostolo a Campegine (RE);

Preso atto:

- che la spesa di € 24.351,74 risulta compresa nell'importo di € 7.436.166,53 autorizzato con la citata propria ordinanza n. 32 del 25/11/2020, il cui finanziamento è stato assicurato, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del D.L. n. 74 del 06/06/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122 dello 01/08/2012;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato è aperta la contabilità speciale n. 5699;

Ritenuto di incaricare per il pagamento, l'*Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile*;

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, secondo quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) 2021-2023, approvato con delibera di Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021;

Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

- 1) di liquidare al soggetto attuatore, Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, il saldo pari a € 24.351,74, del finanziamento assegnato con decreto n. 924 del 13/05/2019, per la realizzazione dell'intervento provvisorio di messa in sicurezza della Chiesa di San Pietro Apostolo a Campegine (RE) (spesa complessiva finale pari a € 121.758,68);
- 2) di dare atto che l'importo di € 24.351,74 risulta interamente ricompreso nello stanziamento di € 928.959.908,82 ed attribuito per l'intero importo di € 24.351,74, a carico della somma di € 353.280.340,82 finanziata con il fondo di cui all'art. 2 del D.L. 74/2012 ed in particolare nell'importo di € 7.436.166,53, autorizzato con la citata propria ordinanza n. 32 del 25/11/2020, per gli interventi di mantenimento ed integrazione dei dispositivi provvisori;
- 3) di incaricare l'*Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile* all'emissione degli ordinativi di pagamento a valere sulla contabilità speciale n. 5699, intestata a "*Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74-12 convertito, con modificazioni, in Legge n. 122 del 01/08/2012*", aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;
- 4) di stabilire che le economie accertate, realizzate nell'attuazione dell'intervento provvisorio di messa in sicurezza della Chiesa di San Pietro Apostolo a Campegine (RE) per € 12.828,36 rientrano nella disponibilità dello stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. 74/2012 ed in particolare nell'importo di € 7.436.166,53, autorizzato con la citata propria ordinanza n. 32 del 25/11/2020 per gli interventi di mantenimento ed integrazione dei dispositivi provvisori, e non potranno essere utilizzate per interventi diversi da quelli autorizzati;

- 5) di pubblicare il presente decreto ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, secondo quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC).

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)